



COMUNE DI SERRAMANNA

Provincia del Medio Campidano

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N.° 18/2015

Del 24-07-2015

Oggetto

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici** addì **24** del mese di **Luglio** alle ore **09:00**, presso la sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica **ordinaria** ed in **prima** convocazione

Risultano all'appello:

SERGIO MURGIA	SINDACO	Presente
VALTER MANCOSU	CONSIGLIERE	Presente
MARIANO ORTU	CONSIGLIERE	Presente
GIULIO COSSU	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINO SPIGA	CONSIGLIERE	Presente
ANNA LUANA TOCCO	CONSIGLIERE	Presente
ALBERTO PILLONI	CONSIGLIERE	Presente
ELENA FADDA	CONSIGLIERE	Presente
CARLO LAI	CONSIGLIERE	Presente
MARISTELLA PISANO	CONSIGLIERE	Presente
MICHELE ETZI	CONSIGLIERE	Assente
GUIDO CARCANGIU	CONSIGLIERE	Presente
ANDREA COCCO	CONSIGLIERE	Presente
MARCO MACCIONI	CONSIGLIERE	Presente
GIOVANNI MACCIONI	CONSIGLIERE	Presente
ELISA CARBONI	CONSIGLIERE	Presente
SANDRO PILLITU	CONSIGLIERE	Presente

TOTALE Presenti: 16

Assenti: 1

Il Sindaco **MURGIA SERGIO**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa in qualità di Segretario Comunale **MORELLI ALBERTO**.

La seduta è pubblica.

In continuazione di seduta, **il Sindaco** propone al Consiglio di unificare l'illustrazione e la discussione dei punti numero due e tre all'ordine del giorno. Pone dunque in votazione, in forma palese per alzata di mano, la suddetta proposta e si registra il seguente risultato finale:

Presenti e Votanti n. 16

Voti Favorevoli n. 10

Astenuti n. 6 (Cocco, Pilloni, Maccioni Marco, Maccioni Giovanni, Carboni, Pillitu).

Cede quindi la parola alla consigliera Elena Fadda per la relazione ed illustrazione delle proposte succennate.

La consigliera Fadda relaziona i contenuti delle proposte di deliberazione, ricordando che sono state introdotte alcune novità per certe categorie produttive e per chi dà in locazione gli immobili.

Il consigliere Marco Maccioni evidenzia che, dal momento che a Serramanna l'attività prevalente è quella agricola e l'IMU per i terreni agricoli è dello 0,76% e che certamente tale attività è sicuramente molto disagiata, chiede di sapere cosa si è fatto in questi ultimi tre anni per il settore agricolo e se non sia il caso di eliminare detta tassa. Afferma che si sprecano soldi pubblici per strutture che al momento non servono e gradirebbe che la Giunta facesse di tutto per eliminare l'IMU agricola.

Il consigliere Pillitu afferma che, dalla proposta, ha capito che vengono confermate le tariffe degli anni precedenti e, sia IMU che TASI, incidono sui bilanci familiari in modo particolare per quelle famiglie che hanno avuto in eredità dei vecchi immobili sui quali grava l'aliquota dello 0,82% come seconda abitazione; propone, quindi, di ridurla all'aliquota minima dello 0,76%. Guardando con attenzione il calcolo proposto nelle tabelle risulta che ci sia stato un aumento che le famiglie non saranno in grado di pagare.

La consigliera Fadda afferma di concordare con l'intervento del consigliere Maccioni Marco quando afferma che il settore agricolo è quello principale a Serramanna ma purtroppo la dichiarazione di area svantaggiata non dipende dal Comune ma dal Governo e quindi da quest'anno tutti i possessori di terreni agricoli saranno costretti a pagare l'IMU agricola. Purtroppo il Ministero fa i suoi calcoli teorici sull'intera potenzialità di pagamento da parte dei soggetti passivi ma, ai fini dell'incasso, questi non sono affatto reali. L'unico vantaggio è quello del moltiplicatore che dall'anno in corso è stato abbassato. Da quest'anno la nuova contabilità impone conteggi molto più precisi e forse si riuscirà a ridurre le aliquote. Ad ogni modo il carico fiscale complessivo che grava sui contribuenti per l'anno 2015 è inferiore all'anno precedente e, oltre tale limite, non è possibile scendere.

Il consigliere Ortu replica al Consigliere Maccioni Marco asserendo che, sull'argomento agricoltura, sono stati organizzati una serie di incontri tra i Comuni di Serramanna, Samassi, Villasor e l'Assessorato Regionale nel corso dei quali si è parlato di tasse, specialmente nelle zone dichiarate svantaggiate. C'è stata anche la proposta di inserire tutti i Comuni in un sistema denominato di "Insularità" e sono state presentate delle documentazioni da inviare al Ministero dal quale, purtroppo, non è arrivata ancora alcuna risposta.

Il consigliere Pillitu ricorda che l'importo minimo per il versamento delle imposte è stato portato da 12 a 5 Euro e ciò dimostra che si intende fare cassa. Non ritiene corretto tale importo anche per l'esiguità dello stesso che crea più problemi che altro. Propone di fare alcune riflessioni e se è il caso rinviare anche il finanziamento di opere pubbliche.

Il Sindaco, terminata la discussione, apre per le **dichiarazioni di voto** sulla proposta n°2 "Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2015" e si registra quanto segue:

il consigliere Cocco afferma che il Governo ha cercato di scaricare sui Comuni la tassazione che grava sulla popolazione e ritiene che non ci sia congruità tra tasse versate e la qualità dei servizi erogati. Da parte della Giunta manca un'iniziativa sulle entrate poiché a Serramanna l'economia è in crisi. Potrebbero in alternativa essere favoriti gli investimenti sulle attività produttive attirando capitali e rinnovando il tessuto produttivo e occupazionale ma la maggioranza, sotto questo aspetto, si è rivelata carente poiché mancano le idee. La Regione, a seguito della nuova legge regionale, ha dato la possibilità di avere un assessore in più e propone che venga nominata la consigliera Fadda con delega al bilancio;

il Sindaco prende atto che non essendoci altre richieste di intervento riguardanti le dichiarazioni di voto, pone in votazione la proposta di deliberazione;

il consigliere Maccioni Marco chiede la parola per un altro intervento insistendo che deve essere lasciato parlare;

il Sindaco ricorda al consigliere che, già in precedenza, aveva chiesto espressamente se ci fossero altri interventi e, atteso che nessuno aveva chiesto la parola, è passato alla votazione e pertanto non concede al consigliere Maccioni Marco di poter intervenire avendo, ormai, dichiarata chiusa la discussione. Dà, pertanto, **lettura della proposta** di deliberazione e la mette in votazione, in forma palese per alzata di mano, e si registra il seguente risultato finale:

Presenti e Votanti n. 16

Voti Favorevoli n. 10

Voti Contrari n. 6 (Cocco, Pilloni, Maccioni Marco, Maccioni Giovanni, Carboni, Pillitu)

Successivamente il Sindaco pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente risultato finale:

Presenti e Votanti n. 16

Voti Favorevoli n. 10

Voti Contrari n. 6 (Cocco, Pilloni, Maccioni Marco, Maccioni Giovanni, Carboni, Pillitu)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011 nonché dalle Legge n. 147 del 2013;

- L'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- L'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

- La Legge n. 147 del 2013, (legge di stabilità 2014) ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale IUC dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti Tasi e Tari, oltre a una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

- L'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- L'art. 1, comma 708 della Legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

- L'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 2012 dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota ordinaria dello 0,76 per cento.

Tenuto conto di quanto ulteriormente stabilito ai fini della disciplina IMU da:

- Legge 24 dicembre 2012 n. 228;

- D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64;

- D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85;

- D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124;

- D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla L. 29.01.2014 n. 5;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Considerato altresì che dalle stime elaborate, tenendo conto di tutte le modifiche apportate alla disciplina IMU dalla Legge n. 147 del 2013, tra cui l'esenzione dell'abitazione principale e i tagli al Fondo di Solidarietà Comunale, il fabbisogno finanziario dell'Ente per raggiungere gli equilibri di bilancio può essere soddisfatto adottando le seguenti aliquote:

1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: **aliquota 0,46%**.

Dall'imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

2) Abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) non utilizzate dal proprietario ma concesse in **comodato gratuito** ad un parente in linea retta entro il primo grado: **aliquota**

0,46% , a condizione che:

- il parente dimori e risieda anagraficamente nell'alloggio;
- il contratto di comodato gratuito sia regolarmente registrato;
- il comodatario appartenga a un nucleo familiare con reddito Isee non superiore a € 15.000,00 annui;

In caso di più unità immobiliari tale aliquota agevolata può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

3) Unità abitative locate a “canone concordato” e relative pertinenze destinate ad abitazione principale con relativa residenza anagrafica, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431: **aliquota 0,46%**;

4) Terreni agricoli: 0,76%;

5) Aree fabbricabili: aliquota 0,82%, ad eccezione delle seguenti aree urbanistiche: *C1 e C2 in assenza di piano di lottizzazione, C3 1^ fase in assenza di piano di lottizzazione, C3 2^ fase in assenza di piano di lottizzazione; zona G in assenza di piano attuativo: aliquota 0,76%;*

6) Tutti gli altri tipi di immobili: aliquota 0,82%.

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per deliberare aliquote e tariffe di tributi locali nonché di approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- le aliquote e tariffe dei tributi locali e i relativi regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. del 13 maggio 2015, che ha stabilito, per l'anno corrente, il differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Considerato che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamata la propria deliberazione n. 19/2014 del 21.07.2014 con la quale sono state stabilite le aliquote e detrazioni per l'anno 2014;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, 147 bis e 153 del D. Lgs. 267/2000 espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario D.ssa M. Dolores Fadda;

Sentiti gli interventi dei consiglieri Comunali;

Preso atto dell'esito delle votazioni sopra riportate,

DELIBERA

A). Di approvare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: **aliquota 0,46%**.

Dall'imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

2) Abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) non utilizzate dal proprietario ma concesse in **comodato gratuito** ad un parente in linea retta entro il primo grado: **aliquota dello 0,46%** , a condizione che:

- il parente dimori e risieda anagraficamente nell'alloggio;
- il contratto di comodato gratuito sia regolarmente registrato;
- il comodatario appartenga a un nucleo familiare con reddito Isee non superiore a euro 15.000,00 annui;

In caso di più unità immobiliari tale aliquota agevolata può essere applicata ad una sola unità

immobiliare.

3) Unità abitative locate a “canone concordato” e relative pertinenze, destinate ad abitazione principale con relativa residenza anagrafica, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431: **aliquota al 0,46%**;

4) Terreni agricoli: 0,76%;

5) Aree fabbricabili: aliquota 0,82%, ad eccezione delle seguenti aree urbanistiche: *C1 e C2 in assenza di piano di lottizzazione, C3 1^ fase in assenza di piano di lottizzazione, C3 2^ fase in assenza di piano di lottizzazione; zona G in assenza di piano attuativo: aliquota 0,76%*

6) Tutti gli altri tipi di immobili: aliquota 0,82%

B) Di dare atto che dell'aliquota complessiva di 0,82% gravante sugli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, lo 0,76% è la quota riservata allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,06% è la quota di competenza comunale;

C) Di considerare, ai sensi del combinato degli articoli n. 13 del D.L. 201/2011, comma 2, e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

D) Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto dal MEF, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi del comma 15, articolo 13, del D.L. 201/2011;

E) Di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to MURGIA SERGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MORELLI ALBERTO

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

F.to dr.ssa Maria Dolores Fadda

REGOLARITA' CONTABILE - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to dr.ssa Maria Dolores Fadda

ULTERIORE PARERE - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 28-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MORELLI ALBERTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dal 24-07-2015 questo atto è esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Lì, 28-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MORELLI ALBERTO

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale.

Lì, 28-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MORELLI ALBERTO